



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **90-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da GIANFRANCO GIRANI (C.F.: GRNGFR56H14D597U);

letta l'istanza di integrazione alla proposta di concordato depositata dal ricorrente in data 08/08/2025;

preso atto dell'errore materiale legato al mancato inserimento nell'elenco del credito anche della seconda esposizione debitoria di PURPLE SPV S.R.L.;

rilevata la necessità di correggere tale errore e di consentire il mantenimento della percentuale di riparto già prevista nel piano;

ritenuto che la modifica della proposta in senso migliorativo, con incremento dell'attivo messo a disposizione per euro 8.142,75 con apporto di finanza esterna, debba essere portata a conoscenza del ceto creditorio ai fini dell'espressione del voto;

P.Q.M.

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la modifica della proposta in senso migliorativo e del presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine ulteriore di **quindici giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato



qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

conferma che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa, ivi inclusa in particolare la procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ancona promossa da Purple spv s.r.l., né possono acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del medesimo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

manda per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 20/08/2025

Il Giudice delegato
Dott.ssa Giuliana Filippello

